

Memoria per VIII Commissione Camera dei Deputati.

Atto ddl 1632 Governo: Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità

Facendo seguito e confermando le osservazioni formulate in occasione dell'Audizione presso codesta Commissione in data 27 settembre 2023, relativa ai contenuti della proposta di Legge n. 589, d'iniziativa degli Onorevoli Trancassini, Foti e Rotelli, e della proposta di Legge n. 647, d'iniziativa degli Onorevoli Braga, Curti, Di Sanzio, Ferrari, Simiani, che prevedevano la modifica del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n.1/2018, in merito ai temi affrontati con il DDL in esame, richiamiamo l'attenzione del legislatore su alcuni aspetti di seguito sintetizzati.

Il Disegno di Legge n. 1632 definisce un insieme di norme finalizzato a definire un quadro giuridico uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività successive a quelle poste in essere dal sistema di protezione civile nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

In linea generale, il regime di stato di ricostruzione di rilievo nazionale di durata 5 anni prorogabile fino a 10 anni, si pone in continuità con lo stato di emergenza e ne mantiene le sostanziali caratteristiche, legate alla necessità di rapida soluzione delle esigenze di intervento, utilizzando anche lo strumento della deroga a prescrizioni altrimenti vigenti nella gestione ordinaria.

Art. 3 comma 1, è previsto che il Commissario straordinario trasmetta ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione e al comma 6 lettera e) che informi periodicamente, almeno con cadenza semestrale, la Cabina di coordinamento. Posto che la relazione potrebbe essere condivisa anche all'interno della Cabina di coordinamento, sarebbe utile che lo fosse anche con i soggetti coinvolti nella Conferenza Permanente.

Art. 3 comma 4 lettera a), l'assegnazione alla struttura di supporto al Commissario di personale per un periodo non superiore a 1 anno, potrebbe essere in contrasto con l'esigenza di garantire continuità nei processi.

Art. 3 comma 6 lettera b), "Il piano degli interventi può prevedere altresì eventuali misure di delocalizzazione necessarie, relative esclusivamente agli edifici gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi": si ritiene che porre l'attenzione sul singolo edificio non sia corretto. L'edificio è stato danneggiato in virtù di sue vulnerabilità ma soprattutto della sua localizzazione in un'area caratterizzata da una determinata pericolosità. La delocalizzazione va applicata a un'area. Si potrebbe modificare come "Il piano degli interventi può prevedere altresì eventuali misure di delocalizzazione necessarie, prioritariamente per gli edifici gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi".

Art. 4 Cabina di coordinamento per la ricostruzione. Ad essa la partecipazione dei Ministeri competenti è su invito e, se ritenuto utile, alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. Sebbene i Ministeri siano presenti nella Conferenza Permanente, sarebbe opportuno includerli nel coordinamento.

Art. 7 comma 2, "È conseguentemente ridotta la dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e corrispondentemente incrementata la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri..." in tal modo l'amministrazione di provenienza oltre a perdere un'unità di personale, perde anche la possibilità di reintegrarla una volta che tale unità sia assunta in Casa Italia.

Art. 8 comma 2, l'esclusione degli strumenti urbanistici dalla VAS o da verifica di assoggettabilità a VAS prevede che si verifichino 3 condizioni "contemporaneamente" (una di queste è opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale o a valutazione d'incidenza). In sostanza si rende praticamente irrealizzabile la eventualità di sottoporli a VAS anche quando prevedono interventi che sono soggetti a VIA o VINCA, ciò per altro in dispregio della normativa europea. Si ritiene opportuno che tutti i Piani e programmi previsti, straordinari o ordinari, generali o specifici, contengano una valutazione di compatibilità con le norme e le programmazioni territoriali e di settore poste a tutela dell'ambiente.

Art. 8 comma 4, il Comune adotta con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti, dopo la loro adozione, sono pubblicati nell'albo pretorio dell'ente per quindici giorni. La semplice pubblicazione in albo pretorio non si configura come efficace strumento di comunicazione. Per favorire la partecipazione pubblica è necessario che sia richiesta anche la massima diffusione dell'informazione altrimenti verrebbe meno quanto dichiarato al comma 1 "assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate".

Art. 8 comma 6, gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti urbanistici vigenti e possono derogare allo strumento paesaggistico eventualmente vigente. Si ritiene opportuno prevedere l'assenso anche da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE), insieme a quello del Ministero della cultura e della regione interessata all'intervento, sugli strumenti attuativi indicati al comma 1 dello stesso articolo 8 che innovano gli strumenti urbanistici vigenti anche in deroga allo strumento paesaggistico eventualmente vigente.

Art. 13, si osserva che tra le attività del Commissario straordinario relative al piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici e, più in generale, agli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione di opere di difesa del suolo, vi è il richiamo al "Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS). Su questi aspetti la norma appare ben strutturata e, in primo luogo, è da valutare positivamente la esplicita previsione (art.13 c. 2 lettera c) di un apposito Piano in cui siano considerati tutti gli interventi sui dissesti idrogeologici, favorendo così un approccio integrato e coordinato tra i diversi interventi, utile a limitare le logiche frammentarie e locali che, a volte, caratterizzano le azioni post emergenza. Al riguardo si evidenzia anche l'esplicito richiamo alla "priorità per le situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per i centri abitati e le infrastrutture", concetto ben radicato nella normativa di settore ma che è comunque positivo vedere ribadito anche come presupposto di questo "nuovo" Piano. In termini altrettanto positivi si può considerare il fatto che i singoli progetti del Piano vadano approvati dal Commissario (art.13 c. 2 lettera c) previo parere della Conferenza permanente, al cui interno è rappresentata l'Autorità di bacino distrettuale competente. Per la corretta programmazione degli interventi per la difesa del suolo, infatti, è importante che ci sia una valutazione dei loro effetti e ricadute integrata a scala di bacino, e la previsione di una valutazione del Distretto sui progetti inclusi nel Piano è da ritenersi una condizione "necessaria". Infine, si possono valutare positivamente anche le modalità di monitoraggio sull'utilizzo dei contributi (art.13 c. 9) che, per quanto riguarda le opere di difesa del suolo e gli interventi sui dissesti idrogeologici, prevedono espressamente l'utilizzo della piattaforma ReNDiS. Questa previsione è coerente con un indirizzo sempre più consolidato, in questo campo, che vede come obiettivo l'integrazione funzionale dei diversi sistemi di monitoraggio e la piattaforma ReNDiS come principale collettore delle informazioni di natura tecnica sugli interventi (posizione geografica, tipologia delle opere e dei dissesti, elaborati progettuali) e, quindi, come strumento nazionale per la condivisione di un quadro unitario sulle azioni di mitigazione del rischio idrogeologico realizzate con risorse pubbliche. In proposito è opportuno segnalare che andrebbero definite le modalità con cui i Commissari comunicheranno ad ISPRA gli interventi da inserire "in monitoraggio", ma anche la disponibilità di ISPRA a predisporre l'utilizzo della piattaforma ReNDiS

anche per le fasi istruttorie dei Piani, consentendo così di condividere in tempo reale i dati e gli elaborati progettuali tra tutti i soggetti coinvolti nella procedura di valutazione, nonché il possibile utilizzo della metodologia RaStEM (Rappresentazione Standardizzata degli Effetti di Mitigazione - <https://rastem.rendis.isprambiente.it/>) recentemente sviluppata da ISPRA per facilitare la condivisione di progetti e già in uso per le programmazioni di competenza MASE. Al riguardo, nella norma in esame potrebbe essere utilmente prevista l'ipotesi che i Commissari possano attivare con ISPRA apposite "convenzioni" con cui regolare, di volta in volta, le modalità di collaborazione più opportune per ciascuna specifica situazione.

Art. 19, per quel che attiene agli aspetti relativi alla gestione dei materiali originati da crolli e demolizioni, risulta che le disposizioni introdotte riprendono sostanzialmente quelle già attualmente messe in atto per gestire gli eventi emergenziali post calamità, per cui non si segnalano criticità.